



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INTEGRAZIONE
RETTE DI RICOVERO
IN STRUTTURE
SEMIRESIDENZIALI E
RESIDENZIALI PER ANZIANI**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2008

Art. 1 – Retta

Gli anziani ospitati in strutture semiresidenziali e residenziali sono tenuti al pagamento della retta mensile di ricovero.

Il Comune di Sant'Agostino può intervenire economicamente mediante un contributo integrativo a favore degli utenti residenti nel territorio comunale prima dell'inserimento in struttura di ricovero, non in grado di sopperire al pagamento della retta per intero, che ne facciano richiesta.

Art. 2 – Domanda di integrazione retta

La concessione di contributo economico ad integrazione della retta da parte dell'amministrazione comunale è subordinata alla presentazione, da parte dell'utente o del tutore o curatore o dei familiari referenti, della documentazione di cui ai seguenti commi ad agli articoli successivi.

L'interessato presenta domanda di contributo presso l'ufficio servizi sociali, specificando la struttura di ricovero e l'entità della retta applicata, allegando la propria attestazione I.S.E.E. e quella dei familiari tenuti agli alimenti, di cui al successivo art. 3, se presenti.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La domanda che sia prodotta in modo incompleto o con modalità non previste dal presente Regolamento solleva il Comune di Sant'Agostino dalla eventuale concessione di qualsiasi beneficio e l'interessato è pertanto tenuto al pagamento per intero della retta presso la struttura di ricovero.

In questo ultimo caso, il Comune di Sant'Agostino provvede comunque ad inviare una comunicazione all'interessato informandolo dell'incompletezza dell'atto ed invitandolo ad adeguarsi al Regolamento, entro 30 giorni, se desidera ottenere i benefici previsti.

La certificazione I.S.E.E. va rinnovata ogni 12 mesi; il mancato rinnovo comporta l'automatica sospensione del diritto.

Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare ogni variazione che potrebbe comportare un mutamento delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

Art. 3 – Condizioni per la concessione del contributo economico ad integrazione della retta

In caso di disagio economico, il Comune di Sant'Agostino partecipa all'integrazione della retta.

La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data da :

retta totale *meno*:

- Tutte le pensioni dello stesso utente, compreso l'assegno di accompagnamento;
- Eventuali rendite ed ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF, il patrimonio immobiliare ed il patrimonio mobiliare, tutti riferiti all'utente;
- Eventuali donazioni, trasferimenti in denaro, cessioni o donazioni di immobili effettuati nei cinque anni precedenti la domanda.

Dalla somma di tali entrate si decurta, prima, mensilmente, un importo per spese personali, corrispondente al 25% della pensione minima INPS stabilita per l'anno in corso.

La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando in maniera unitaria:

- il valore I.S.E.E. del nucleo familiare dell'utente antecedente l'inserimento in Struttura, se residente in Italia e non inserito in strutture sanitarie e socio assistenziali, in comunità terapeutica o sottoposto a regime di detenzione o simili;
- il valore I.S.E.E. del nucleo familiare dei figli e del coniuge, se residente in Italia e non inserito in strutture sanitarie e socio assistenziali, in comunità terapeutica o sottoposto a regime di detenzione o simili.

Nel caso risultino più parenti tenuti all'integrazione, l'intervento economico sarà dovuto partendo da quelli più prossimi in grado, ciascuno in proporzione del proprio indice I.S.E.E., escludendo quelli di grado inferiore nel momento in cui l'integrazione della retta è completa.

Art. 4 – Calcolo del contributo economico ad integrazione della retta

Qualora il valore I.S.E.E. di ognuno dei nuclei familiari considerati sia compreso fra 0 e l'importo della retta richiesta, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà totale.

Qualora il valore I.S.E.E. di uno o più fra i nuclei familiari considerati sia superiore all'importo della retta richiesta, e la somma complessiva dei valori I.S.E.E. per la parte eccedente l'importo della retta richiesta sia inferiore a €. 30.988, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà inversamente proporzionale alla disponibilità economica dei nuclei considerati, espressa in percentuale secondo il seguente calcolo:

quota integrativa a carico del Comune =

$$\frac{I(\text{€. 30.988} - (\text{somma dei valori I.S.E.E.} - \text{retta annuale}) \cdot 100}{\text{€. 30.988}}$$

Qualora il valore I.S.E.E. di uno o più fra i nuclei familiari considerati sia superiore all'importo della retta richiesta e la somma complessiva dei valori I.S.E.E. per la parte eccedente l'importo della retta richiesta sia superiore ad €. 30.988, il Comune non erogherà alcuna quota integrativa per il pagamento della retta.

Art. 5 - Concessione del contributo economico ad integrazione della retta

Entro 30 giorni dalla protocollazione della domanda completa di documentazione, il Responsabile del Servizio assume apposito atto di accoglimento della richiesta di integrazione, del quale è fornita comunicazione scritta al richiedente ed alla Struttura ospitante entro i successivi 30 giorni.

In caso di diniego del contributo, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Servizio comunica al richiedente ed alla Struttura ospitante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione

In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la Struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.

L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla Struttura ospitante.

La decorrenza non potrà essere retroattiva e a tal fine ci si riferirà, quale mese d'inizio, a quello della data della domanda.

Art. 6 – Controlli

Sulla veridicità delle domande e relative dichiarazioni devono essere attivati i controlli stabiliti in materia di autocertificazioni e quelli stabiliti dalla normativa sull'I.S.E.E.

Art. 7 – Diritto di rivalsa del Comune

Nel caso in cui, durante la degenza, l'ospite dovesse divenire titolare di redditi non prevedibili al momento dell'ingresso, il Comune di Sant'Agostino ha diritto di rivalsa fino alla compensazione delle somme anticipate quale contributo per l'integrazione retta.

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dagli interessati redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, il Comune di Sant'Agostino può recuperare i contributi concessi al momento della effettiva riscossione degli emolumenti stessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto il Comune di Sant'Agostino non procederà all'erogazione del contributo.

Sarà avviata un'istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto gli impegni di pagamento o coloro in capo ai quali vengano accertati nuovi redditi o redditi non dichiarati, che non ottemperino all'obbligo di restituire le somme anticipate.